

# **TI\_GERICHTE 16.2017.9 vom 22. März 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-03-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2017.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2017.9)

FR: TI\_GERICHTE 16.2017.9 du 22 mars 2019

IT: TI\_GERICHTE 16.2017.9 del 22 marzo 2019

## **Regeste**

Compravendita mobiliare - mora -inadempimento contrattuale - recesso dal contratto

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3<sup>a</sup> edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'istante al più presto il 2 marzo 2017, di modo che il termine d'impugnazione, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 1° aprile 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 3 aprile 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

### **E. 2.3**

e Staehelin/ Staehelin/Grolimun d, Zivilprozessrecht, 2<sup>a</sup> edizione, §18 n. 134; Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 3 ad art. 190). In tali circostanze, la “testimonianza” di \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ non andava considerata di modo che senza ulteriori riscontri probatori, la versione del convenuto rimasta allo stadio della semplice allegazione di parte, non soccorrendo al riguardo nemmeno le sue dichiarazioni rese il 29 luglio 2016 davanti all'autorità penale. Ne segue che la conclusione del Giudice di pace, secondo cui nel mese di dicembre 2015 l'istante ha avuto un comportamento tale da giustificare l'applicazione dell'art. 108 n. 1 CO, si rivela il frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti . c) Rimane da esaminare se, in assenza dei requisiti per applicare l'art. 108 n. 1 CO, l'istante sia stato in qualche modo messo in mora (art. 102 CO). Il primo giudice ha accertato che ciò è avvenuto con l'interpellazione del 2 febbraio 2016. RE 1, tuttavia, ha contestato non solo di aver ricevuto la raccomandata contenente l'avviso, ma ha finanche messo in dubbio l'esistenza della stessa, “il convenuto non ha prodotto né la busta della lettera raccomandata, né la relativa ricevuta d'invio”(replica del 5 novembre 2016 pag. 3; triplica successiva (pag. 2). Tale fatto

era pertanto controverso e spettava al convenuto dimostrarlo. In mancanza di prove, e questa è la realtà processuale, l'accertamento del primo giudice si rivela arbitrario.

#### **E. 2.4**

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

#### **E. 3**

Secondo il Giudice di pace, nel mese di dicembre 2015 l'automobile era pronta per essere consegnata e nel corso di un incontro tra le parti in quello stesso mese l'istante ha "manifestato la sua volontà di dipartirsi dal contratto, nel caso in cui il venditore non avesse acconsentito ad una riduzione del prezzo". Egli ha poi accertato che il convenuto aveva "notificato, per lettera raccomandata, la diffida in data 2 febbraio 2016 invitando l'acquirente a procedere al ritiro del veicolo e al saldo della somma pattuita entro 10 giorni" e che comunque, considerato quanto proferito dall'istante durante la discussione con il convenuto del mese di dicembre 2015, nella fattispecie la fissazione di un termine per l'adempimento tardivo del contratto non era necessaria in virtù dell'art. 108 n. 1 CO. Il primo giudice ha poi ritenuto che il convenuto aveva diritto di recedere dal contratto di compravendita in applicazione dell'art. 214 CO e che egli aveva inoltre diritto al risarcimento del danno da lui subito, di fr. 2000.-, corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita del veicolo pattuito con l'attore (fr. 9000.-) e quello pagatogli da \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ (fr. 7000.-) in base all'art. 215 CO. In tali circostanze il Giudice di pace ha respinto l'istanza. 4. RE 1 sostiene che il Giudice di pace ha accertato in modo arbitrario il fatto che a fine dicembre 2015 egli avrebbe comunicato al venditore che se non avesse accettato di ridurre il prezzo dell'automobile questi avrebbe potuto venderla a un'altra persona. Al riguardo egli adduce che \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, dipendente del convenuto, non è mai stato presente a una discussione relativa alla vendita dell'automobile. Per il reclamante, il primo giudice è altresì incorso in un altro accertamento manifestamente errato laddove ha riconosciuto che CO 1 gli aveva spedito, il 2 febbraio 2016, una lettera raccomandata in cui aveva rescisso il contratto. Al proposito egli fa valere che agli atti non vi è alcuna prova della lettera, della sua notifica né tanto meno del rinvio al mittente della raccomandata. Per di più, egli soggiunge, se fosse vero che già a dicembre del 2015 il contratto era decaduto, non è dato di capire perché successivamente il venditore avrebbe dovuto nuovamente rescindere il contratto già sciolto. Secondo il reclamante, poi, nel ritenere applicabile l'art. 108 n. 1 CO, il Giudice di pace è altresì incorso in un errore di diritto, nessun incontro essendoci stato a fine dicembre 2015 e tanto meno avendo egli mai dichiarato di volersi dipartire dal contratto. A suo avviso, il primo giudice nemmeno ha considerato che tale norma, che consente al creditore di un contratto bilaterale di avvalersi

delle possibilità offerte dall'art. 107 cpv. 1 CO senza dovere fissare al debitore un termine di grazia, presuppone che il debitore sia già in mora (art. 102 CO), condizione non realizzata nella fattispecie perché tra le parti non era stato fissato un giorno preciso per l'adempimento (il ritiro dell'auto) e pertanto l'obbligazione non era scaduta. Inoltre, egli prosegue, non è stata nemmeno dimostrata l'avvenuta interpellazione, nessuna prova è stata addotta circa l'invio della lettera raccomandata del 2 febbraio 2016. Il reclamante si duole anche dell'errata applicazione da parte del primo giudice dell'art. 214 CO, rilevando che questa disposizione presuppone la mora del debitore e la stessa è applicabile solo nei casi in cui l'intero prezzo debba pagarsi al momento previsto per l'adempimento. Per di più, egli epiloga, il convenuto non ha mai rivendicato il mancato guadagno di fr. 2000.– e a maggior ragione appena si pensi che \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ ha acquistato l'automobile al prezzo di fr. 8300.– e non è di fr. 7000.–, come accertato dal Giudice di pace.

## **E. 5**

In concreto, non è controverso che al momento della conclusione del contratto di compravendita RE 1 ha versato a CO 1 fr. 2000.– quale acconto sul prezzo d'acquisto di fr. 9000.– per un'A \_\_\_\_\_ (doc. B). È altresì indubbio che il 17 febbraio 2016 CO 1 ha venduto la medesima vettura a \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, il quale gli ha versato complessivi fr. 8300.– (doc. D). Controversa è invece la questione di sapere se RE 1 possa pretendere la restituzione dell'acconto versato o se CO 1 possa pretendere il danno derivante dall'inadempimento (art. 107 cpv. 2 CO), senza preventiva messa in mora (art. 102 CO) e interpellazione (art. 107 cpv. 1 CO). a) Premesso ciò, dandosi risoluzione del contratto per inadempimento, nessuno pretende che il contratto sia ancora in essere, determinante – per finire – è la questione di sapere chi sia stata la parte inadempiente. Secondo il venditore il veicolo sarebbe dovuto essere consegnato al compratore nel mese di dicembre 2015 ma quest'ultimo, in un incontro avvenuto in quel mese, vistosi negare una riduzione del prezzo gli avrebbe detto di vendere il veicolo ad un'altra persona. Inoltre, in una raccomandata del 2 febbraio 2016, ritornatagli per mancato ritiro, egli ha assegnato all'acquirente un termine di dieci giorni per versare il saldo del prezzo e prendere in consegna la vettura, pena la vendita dell'automobile a un terzo e trattenuta dell'acconto. Per il compratore, non è stata fissata alcuna data per la consegna del veicolo e solo nel mese di luglio 2016, quando ha contattato il venditore per potere saldare il prezzo e ritirare l'automobile, ha saputo che il veicolo era stato venduto. b) In presenza di un contratto bilaterale, se il debitore è in mora, il creditore ha il diritto di fissargli un congruo termine per l'adempimento (art. 107 cpv. 1 CO). Se l'adempimento non avviene neppure entro questo termine, il creditore può richiedere l'adempimento e il risarcimento del danno per ritardo oppure, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento oppure ancora recedere dal contratto (art. 107 cpv. 2 CO). Affinché il creditore possa scegliere tra una delle tre opzioni previste da quest'ultima norma occorre, tra l'altro, che il debitore sia in mora nell'adempimento della sua obbligazione. Ciò è il caso ove il debitore sia in ritardo nell'adempimento dell'obbligazione e presuppone che l'obbligazione sia esigibile (scaduta), che non sia stata ancora adempiuta, che il suo adempimento sia ancora possibile e che, salvo eccezioni, il debitore sia stato interpellato dal creditore (sentenza del Tribunale federale 4C.457/1999 del 14 giugno 2000 consid. 1b con riferimento a Engel, *Traité des obligations en droit suisse*, 2 a edizione, pag. 684). c) Giusta l'art. 102 CO, se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore (cpv. 1). Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta o debitamente fatta, il

debitore è costituito in mora per il solo decorso di detto giorno (cpv. 2). L'interpellazione consiste in una dichiarazione con la quale il creditore fa sapere al debitore che intende ricevere la prestazione dovuta ( sentenza del Tribunale federale 4C.457/1999 del 14 giugno 2000 consid. 1b con riferimento a Engel , op. cit., pag. 685). L'interpellazione con cui il creditore mette il debitore in mora secondo l'art. 102 cpv. 1 CO e la fissazione di un termine ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 CO non sono tuttavia necessarie quando dal contegno del debitore risulti che sarebbero inutili, vale a dire ogniqualvolta appaia iniquo esigerle poiché il comportamento del debitore o altre circostanze rendono tali formalità inutili secondo le regole della buona fede (art. 108 n. 1 CO ; sentenza del Tribunale federale 5C.152/2003 del 5 febbraio 2004 consid. 4.1.3 e 4A\_474/2009 del 25 maggio 2010 consid. 4.1.1 con riferimenti). d) Anche la mora nella consegna del venditore così come la mora nel pagamento del prezzo dell'acquirente è retta dagli articoli 102-109 CO ( Tercier /Bieri/Carron , Les contrats spéciaux, 5<sup>a</sup> edizione, pag. 81 n. 571 e pag. 125 n. 889). Trattandosi della mora dell'acquirente, l'art. 214 CO, che deroga al regime generale della mora qualificata (art. 107-109 CO; cfr. Venturini in: Commentaire romand, CO I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 1 ad art. 214) prevede che quando la cosa venduta sia da consegnarsi previo pagamento del prezzo o a pronti contanti, e il compratore sia in mora nel pagamento del prezzo di vendita, il venditore può senz'altro recedere dal contratto. Tale norma autorizza pertanto il venditore a recedere dal contratto senza fissare all'acquirente un termine di grazia ( Tercier /Bieri/Carron , op. cit., pag. 125 n. 895).

## **E. 6**

a) Nella fattispecie, il Giudice di pace ha accertato che in occasione di un incontro avvenuto nel mese di dicembre 2015 RE 1 ha manifestato la sua volontà di dipartirsi del contratto affermando che “se non mi abbassate il prezzo vendetela [l'auto] ad un altro”. Al riguardo egli si è fondato su quanto “riportato” da \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_, dipendente del convenuto, e sul “verbale d'interrogatorio presso la polizia cantonale” del convenuto. A suo parere tale comportamento giustificava l'applicazione dell'art. 108 n. 1 CO in virtù del quale la fissazione di un termine per l'adempimento tardivo del contratto non è necessario quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile. b) Ora, è vero che \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ ha sottoscritto la duplica del 14 novembre 2016, in cui conferma quanto successo nel dicembre 2015, così come la querela del 29 luglio 2016 in cui si rievoca il medesimo episodio. Resta il fatto che l'istante ha contestato la versione del convenuto sia nella replica del 5 novembre 2016 (pag. 5) che nella triplica del 20 dicembre 2016 (pag. 2). Dandosi contestazioni, la parte avrebbe pertanto dovuto chiedere l'assunzione di quel teste, una dichiarazione testimoniale scritta di un terzo non potendo sostituire l'audizione testimoniale del medesimo (CCR sentenza inc. 16.2016.17 del 25 settembre 2018 consid. 6b con rinvio a sentenza del Tribunale federale 5A\_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 3.2.3 e Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2<sup>a</sup> edizione, n. 20 ad art. 157). Un testimone deve infatti sottoporsi alle domande del giudice e della controparte affinché possa essere valutata la sua credibilità, ma anche per delimitare la portata delle sue affermazioni e per determinare se è a conoscenza di altri fatti che potrebbero confutare la tesi sostenuta dalla parte che lo ha citato, tanto più ove si pensi che egli si espone al rischio di un procedimento penale per falsa testimonianza (art. 307 CP; CCR sentenza inc. 16.2016.17 del 25 settembre 2018 consid. 6b con rinvio a sentenza del Tribunale federale 4A\_74/2009 del 28 aprile 2009 consid.

## **E. 7**

Visto quanto precede, in mancanza di una valida messa in mora, gli obblighi del venditore perduravano, sicché egli non poteva recedere dal contratto e di conseguenza vendere l'auto a un terzo. Dandosi un inadempimento contrattuale da parte del venditore, nel chiedere la restituzione dell'acconto di fr. 2000.– RE 1 ha per finire risolto lui il contratto in applicazione dell'art. 107 cpv. 2 CO, ciò che comporta, tra le altre cose, la ripetizione di quanto è già stato versato da colui che ha receduto (art. 109 cpv. 1 CO). Ne segue che in accoglimento dell'istanza, il convenuto è obbligato a versare all'istante fr. 2000.– oltre agli interessi al 5% dal 30 agosto 2016, data dell'istanza di conciliazione, prima valida interpellazione agli atti (art. 102 CO; II CCA inc. 12.2015.100 del 23 maggio 2016 consid. 5.3). S occorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite di modo che la decisione impugnava va riformata di conseguenza.

#### **E. 8**

Il reclamante chiede altresì di impartire al convenuto la comminatoria dell'art. 292 CP e di comminare una multa disciplinare di fr. 1000.– così come una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorno di inadempimento. Se non che, il giudice dell'esecuzione può ordinare tali misure soltanto in caso di condanna a una prestazione reale, ovvero se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare (art. 343 cpv. 1 CPC) e non in caso di decisioni concernenti pagamenti in denaro – come nella fattispecie –, le quali sono eseguite secondo le disposizioni della LEF (art. 335 cpv. 2 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2<sup>a</sup> edizione, n. 6 e 12 ad art. 335). Le richieste si rivelano pertanto inammissibili.

#### **E. 9**

La sentenza odierna merita una chiosa d'ordine giuridico, ricordando al Giudice di pace, a futura memoria, che la procedura decisionale dall'art. 212 CO è orale (art. 212 cpv. 2 CO), nel senso che non è previsto lo scambio di allegati scritti. In sintesi, l'autorità di conciliazione, dopo avere chiuso a verbale la procedura di conciliazione, apre formalmente una procedura decisionale, agendo così come una vera e propria giurisdizione di prima istanza. Nella procedura decisionale, alla quale si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va così tenuto un verbale che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC; CCR sentenza inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015 consid. 5a con vari rinvii). Quantunque le parti – come nella fattispecie – non sollevano obiezioni in merito, l'autorità di conciliazione non può sostituire la procedura orale con uno scambio di allegati scritti. Ove essa ritenga necessario tale scenario, essa valuterà se soccorrono le premesse per decidere la controversia in base all'art. 212 CPC oppure rilasciare l'autorizzazione ad agire, rinviando dunque le parti alla procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC).

#### **E. 10**

Le spese processuali di entrambi i gradi di giurisdizione seguono la vicendevoles soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene il pagamento di fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2016 ma non le misure esecutive da lui richieste. Tutto ponderato, si giustifica così di porre nove decimi degli oneri processuali a carico del convenuto e il rimanente decimo a carico dell'istante. Quanto all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), RE 1 chiede di riconoscergliene una “commisurata alla fattura

allegata “sub doc. PP”. Tale documento è una nota professionale di fr. 1200.– emessa da “Assistenza legale c/o S\_\_\_\_\_ Sagl, \_\_\_\_\_” nella persona del MLaw \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_. Se non che, i costi di un consigliere giuridico che non è un avvocato non sono riconosciuti quale adeguata indennità ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, poiché davanti ai Tribunali solo gli avvocati sono autorizzati ad agire come rappresentanti professionali (sentenza del Tribunale federale 4A\_233/2017 del 28 settembre 2017 consid. 4; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2<sup>a</sup> edizione, n. 28 e 33 ad art. 95). Per il resto, non consta che il reclamante abbia dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura dei memoriali un dispendio di tempo considerevoli. Un'indennità d'inconvenienza non entra perciò in linea di conto né in questa sede né davanti al Giudice di pace. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata. 1. L'istanza è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è condannato a versare a RE 1 fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2016. 2. Le spese processuali di fr. 175.–, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico per un decimo e sono poste per nove decimi a carico del convenuto. II. Le spese processuali di questa sede, di fr. 250.–, sono poste per un decimo a carico di RE 1 e per nove decimi a carico di CO 1. III. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Stabio. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.